



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 21/15/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ TOSCANA TV SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE  
“TOSCANA TV”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 38, COMMA  
9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’articolo 51;

VISTO, in particolare, l’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che prevede che «*la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva*»;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Campania, Molise, Umbria, Toscana, Lombardia e Comitato provinciale per le comunicazioni Trento”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge della Regione Toscana 25 giugno 2002, n. 22, recante “Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009, per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Toscana;

VISTI gli atti del procedimento;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

In data 19 settembre 2014, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Toscana Tv, esercito dalla società Toscana Tv s.r.l., in 10 fasce orarie nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2013.

Con atto Cont. 7/2014, datato 22 settembre 2014 e notificato in data 24 settembre 2014, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha contestato alla citata società la violazione del disposto di cui all'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/2005, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito dalla citata disposizione (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive), nel corso della programmazione televisiva diffusa nelle seguenti date:

- 14 ottobre 2013 nella fascia oraria 01:00-02:00
- 15 ottobre 2013 nella fascia oraria 15:00-16:00
- 16 ottobre 2013 nella fascia oraria 00:00-01:00, 16:00-17:00
- 17 ottobre 2013 nella fascia oraria 00:00-01:00
- 18 ottobre 2013 nella fascia oraria 00:00-01:00, 15:00-16:00
- 19 ottobre 2013 nella fascia oraria 00:00-01:00
- 20 ottobre 2013 nella fascia oraria 00:00-01:00, 10:00-11:00.

## 2. Deduzioni della società

La società Toscana Tv s.r.l. ha fatto pervenire al Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, in data 5 novembre 2014, le proprie memorie difensive, nelle quali ha dichiarato che il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario contestato è risultato dall'erroneo inserimento nel computo del predetto affollamento dei messaggi denominati "*Il bottegone della calzatura*". In realtà, questi ultimi afferiscono ad una ditta che effettua vendite per corrispondenza sia a mezzo *internet* che a mezzo televendita: tale organizzazione logistico-aziendale, preposta alla vendita a distanza, è il presupposto per lo svolgimento della televendita stessa e, pertanto, tali filmati non devono essere computati nell'affollamento pubblicitario orario di cui all'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/2005, come integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

## 3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha ritenuto non accoglibili le giustificazioni della società Toscana s.r.l. e ha proposto l'irrogazione della sanzione nella misura pari al minimo edittale per le violazioni riscontrate nelle 10 diverse fasce orarie nei giorni 14-15-16-17-18-19-20 ottobre 2013, ai sensi dell'art 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/05 e s.m.i.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e, in particolare, della visione delle registrazioni, si rileva che il superamento dei limiti di affollamento orario in tutte le 10 diverse fasce orarie nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2013 oggetto della contestazione è stato raggiunto conteggiando i filmati “*Il Bottegone della calzatura*”, erroneamente qualificati *spot*.

Tali eventi sono stati identificati dall'emittente quali televendite e trasmessi con una sigla iniziale e finale, con la sovrimpressione della scritta identificativa “Televendita”.

Tuttavia, dalla visione dei filmati acquisiti in atti, la programmazione televisiva in questione è da qualificarsi quale telepromozione, ai sensi dell'articolo 2, punto mm), del d.lgs. n. 177/05 e dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della delibera n. 538/01/CSP, dal momento che, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale diretta (c.d. invito a proporre), si mira a promuovere il punto vendita “*Il bottegone della calzatura*” e si sollecita l'acquisto dei prodotti mediante l'esibizione degli stessi, comunque operando specifici riferimenti di carattere promozionale ai medesimi.

In altri termini, la programmazione televisiva in esame presenta una diversità strutturale-sostanziale rispetto alla televendita - ai sensi dell'articolo 2, punto ii), d.lgs. 177/05 e dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della delibera n. 538/01/CSP - in quanto persegue il fine promozionale mediante semplici messaggi di contenuto persuasivo-informativo, privi di immediati effetti negoziali "in diretta televisiva".

In conclusione, la programmazione televisiva oggetto di contestazione risulta priva dell'elemento qualificante della televendita, ossia dell'offerta al pubblico di vendita a norma dell'art. 1336 c.c, da intendersi quale proposta di contratto *ad incertam personam*, in quanto, nel caso di specie, il promittente (o il servizio di media audiovisivo in sua rappresentanza) non enuncia gli elementi essenziali del negozio a cui tende, ossia la causa (la compravendita del bene), l'oggetto ( *le calzature* e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) e, quindi, non manifesta la volontà di vincolarsi a darvi esecuzione nei confronti di quanti, fra il pubblico, dichiareranno di accettarla, così perfezionando il contratto sinallagmatico.

Pertanto, risultando il filmato una telepromozione, non è possibile accogliere le giustificazioni addotte dalla società Toscana Tv s.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo locale in tecnica digitale Toscana Tv, che ha dichiarato di aver trasmesso televendite e non *spot* nelle fasce orarie oggetto di contestazione, non rientranti nei messaggi pubblicitari concorrenti all'affollamento orario.

Sulla scorta di tali considerazioni, non può essere accolta la proposta presentata dal Co.Re.Com. di irrogazione della sanzione per il superamento dei limiti di affollamento orario in quanto nei limiti di affollamento orario sono stati conteggiati i filmati descritti che, per le ragioni esposte, non costituiscono *spot*: il messaggio pubblicitario “*Il Bottegone della calzatura*”, identificato quale telepromozione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 177/05, come modificato ed integrato con decreto legislativo n. 44/2010, deve essere scomputato dall'affollamento orario, non



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

rientrando nella categoria degli *spot* in quanto forma pubblicitaria <<*more time consuming*>>, e conteggiato solo in quello giornaliero, ai sensi dell'art. 38, comma 9, decreto legislativo n. 177/05. Al riguardo, si osservi che il limite giornaliero risulta conforme ai limiti normativamente fissati nelle date oggetto di contestazione.

CONSIDERATO che, scorporando dall'affollamento orario la telepromozione “*Il Bottegone della calzatura*”, ciascuna della durata di oltre 19 minuti, i valori di affollamento orario contestati risultano conformi ai limiti fissati nell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, pertanto, per le ragioni esposte, che non ricorre la violazione contestata dal Comitato;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

È archiviato il procedimento avviato nei confronti della società Toscana Tv s.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “Toscana Tv”, con sede legale in Prato (Po), Via Lepanto n. 13, c.a.p. 59100, per le ragioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 11 febbraio 2015

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani